C11982B - ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE
Provvedimento n. 26119

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2016;

SENTITO il Relatore dott.ssa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera n. 25549 del 9 luglio 2015, con la quale l'Autorità ha autorizzato, subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione delle misure ivi elencate e prescritte ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione comunicata da Artsana S.p.A., Giochi Preziosi S.p.A. e dal Sig. Enrico Preziosi;

VISTE le comunicazioni trasmesse dalle parti dell'operazione in data 14 aprile 2016, 23 maggio 2016 e, in particolare, la comunicazione del 27 maggio 2016 con cui tali soggetti hanno formulato istanza di revisione delle misure di cui ai punti 1) e 2) della delibera dell'Autorità del 9 luglio 2015, n. 25549;

VISTA la propria delibera dell'8 giugno 2016 con la quale è stato avviato un procedimento per valutare tale istanza di revisione delle misure;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 9 LUGLIO 2015

1. Con delibera n. 25549 del 9 luglio 2015 (di seguito il "Provvedimento"), l'Autorità, subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di una serie di misure ivi elencate e prescritte (le "Misure"), ha autorizzato l'operazione di concentrazione comunicata da Artsana S.p.A. ("Artsana"), Giochi Preziosi S.p.A. ("GP") e dal Sig. Enrico Preziosi (di seguito insieme ad Artsana e GP le "Parti"), in base alla quale, a seguito dell'acquisizione del controllo esclusivo di Bimbo Store S.p.A. ("Bimbo Store") da parte di GP (per il tramite di Holding dei Giochi S.p.A. di seguito "HDG") e dell'acquisizione del controllo esclusivo di GP da parte di Enrico Preziosi, vi è stata la costituzione ad opera di GP ed Artsana di una Newco in cui sono state conferite le attività *retail* di GP, Bimbo Store e di Prénatal (previo scorporo delle partecipazioni detenute da Prénatal in Prénatal Moeder en Kind B.V. e della partecipazione detenuta in Artsana Rus OOO, nonché di un'unità immobiliare sita in Barcellona – di seguito l'"Operazione").
2. In particolare il Provvedimento ha subordinato l'autorizzazione dell'Operazione alla cessione del controllo, di fatto e di diritto, di 27 punti vendita e di uno o più punti vendita nell'isocrona de L'Aquila, tale da far scendere la quota di mercato detenuta dalle Parti, anche in tale ambito locale, sotto il 50% (di seguito definiti insieme i "Punti Vendita Individuati") a un soggetto avente i seguenti requisiti: "*i) essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti; ii) essere un concorrente effettivo o potenziale delle Parti, intendendosi per tale un soggetto in possesso, oltre che di tutte le necessarie autorizzazioni, anche delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per mantenere e sviluppare i predetti Punti Vendita Individuati come forza competitiva, operativa e attiva in concorrenza con le Parti e che intenda svolgere nei Punti Vendita Individuati l'attività di vendita al dettaglio dell'intera gamma di prodotti per gestanti, neonati e per l'infanzia in generale; iii) l'acquisizione dei Punti Vendita Individuati da parte del nuovo acquirente non deve creare nuovi problemi per la concorrenza".*
3. Nel Provvedimento è stato altresì previsto che "*2) gli accordi relativi alla cessione del controllo dei Punti Vendita Individuati vengano conclusi, previa sottoposizione all'Autorità per l'approvazione, dell'identità del cessionario e degli accordi stessi, entro* [omissis]* *dalla data di autorizzazione dell'Operazione, restando inteso che i) qualora alla data indicata non sia stato ceduto il controllo di tutti i Punti Vendita Individuati, le Parti dovranno conferire un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato a cedere il controllo dei residui predetti punti vendita* [omissis], *e ii) la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i Punti Vendita Individuati dovrà in ogni caso realizzarsi entro, e non oltre,* [omissis] *dalla data di autorizzazione dell'Operazione*".

II. L'ISTANZA DI REVISIONE DELLE MISURE

4. Con comunicazione pervenuta in data 27 maggio 2016 le Parti hanno formulato istanza di revisione delle Misure al fine di modificare alcuni dei Punti Vendita Individuati, stante l'asserita sopravvenuta impossibilità alla cessione del loro

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

controllo. La dismissione di tali punti vendita era finalizzata a salvaguardare il ripristino delle condizioni per lo sviluppo della concorrenza nelle aree geografiche ricadenti nelle isocrone di Roma, Reggio Emilia, Milano e Monza[1].

5. Nella loro istanza del 27 maggio 2016, le Parti hanno altresì richiesto la revisione delle Misure al fine di differire al *[omissis]* il termine ultimo per la cessione dei Punti Vendita Individuati, attualmente fissato in *[omissis]* dalla data di autorizzazione dell'Operazione, in considerazione della sopravvenuta necessità di sostituire il soggetto indipendente e qualificato di cui al punto 2) delle Misure sopra riportato ("Advisor").

Isocrona di Reggio Emilia

6. Con riferimento all'isocrona di Reggio Emilia, le Parti hanno rappresentato che i soggetti che attualmente svolgono presso le unità immobiliari ubicate a *[omissis]* a marchio *[omissis]* l'attività di vendita al dettaglio di prodotti per l'infanzia (c.d. "baby-store") in qualità di agenti di *[omissis]* si sono rifiutati di intraprendere l'attività di baby-store in modo autonomo dalla stessa *[omissis]*, né hanno permesso che soggetti terzi potessero svolgere questa attività. Al riguardo le Parti hanno rappresentato che *[omissis]* ha ottenuto la disponibilità dei suddetti immobili in virtù di contratti d'affitto d'azienda stipulati proprio con questi stessi soggetti che attualmente, nella loro qualità appunto di agenti di *[omissis]*, svolgono presso tali negozi l'attività di baby-store. In ragione di specifiche disposizioni contrattuali, se anche le Parti, a fronte di tali rifiuti, volessero risolvere i contratti di agenzia, anche i contratti di affitto di ramo d'azienda decadrebbero automaticamente e questo significherebbe la perdita di disponibilità degli immobili per le Parti.

7. Le Parti hanno dunque richiesto di poter sostituire i punti vendita ubicati *[omissis]* e a *[omissis]* a marchio *[omissis]*, aventi dimensioni pari a *[200-300]* mq e *[1.000-1.500]* mq con un punto vendita da esse ritenuto idoneo — in termini di fatturato, posizione geografica, isocrona di incidenza e quota di mercato — a sostituire tali due negozi. Tale punto vendita è stato identificato nel punto vendita ubicato a *[omissis]* a marchio *[omissis]*, avente una dimensione di *[500-1.000]*mq. Secondo quanto rappresentato dalle Parti, gli incassi realizzati dai punti vendita ubicati a *[omissis]* e a *[omissis]* a marchio *[omissis]* sarebbero sostanzialmente pari a quelli realizzati dal punto vendita ubicato a *[omissis]* a marchio *[omissis]*. Pertanto, nel bacino di Reggio Emilia, la quota di mercato detenuta dalle Parti nell'ipotesi di cessione del Punto Vendita di *[omissis]* passerebbe dal *[60-65%]* al *[45-50%]*. Dunque, considerato che con le cessioni originariamente indicate nel Provvedimento la quota ex-post delle Parti in tale isocrona era pari a *[45-50%]*, la nuova quota ex-post risulterebbe pressoché identica.

Tab 1 – Impatto delle cessioni proposte sulle quote di mercato nell'isocrona di Reggio Emilia

Bacino	**Quota *ex-ante***	**Quota *ex-post* Provvedimento**	**Nuova quota *ex-post***
Reggio Emilia	*[60-65%]*	*[45-50%]*	*[45-50%]*

8. Le Parti evidenziano, peraltro, che la cessione del controllo di tale punto vendita sostitutivo avrebbe un effetto in termini di riduzione della quota di mercato risultante dall'Operazione anche nell'adiacente isocrona di Parma. Infatti la cessione del *[omissis]* di *[omissis]* consentirebbe di abbattere la quota di mercato delle Parti dal *[45-50%]* al *[35-40%]*, anziché al *[40-45%]* come era indicato nel Provvedimento.

Isocrone di Milano e Monza

9. Con riferimento alle isocrone di Monza e Milano, le Parti hanno rappresentato che, per quanto concerne il punto vendita ubicato a *[omissis]* a marchio *[omissis]*, pur avendo effettuato massive attività di *scouting* di mercato[2], le uniche manifestazioni di interesse ricevute per questo punto vendita provengono da soggetti attivi nel mondo *[omissis*]. Si tratterebbe dunque di soggetti non intenzionati ad aprire un baby-store e quindi non idonei a soddisfare le condizioni prescritte dalle Misure. La ragione di ciò, secondo le Parti, potrebbe verosimilmente risiedere nell'elevato attuale canone di locazione del negozio, difficilmente sostenibile da parte di operatori specializzati nella vendita dell'intera gamma dei di prodotti per l'infanzia.

10. Anche nel caso di tale punto vendita ubicato a *[omissis]* a marchio *[omissis]* e avente una dimensione pari a *[omissis]*mq, le Parti hanno richiesto di poterlo sostituire con un punto vendita diverso, che presentasse caratteristiche analoghe — in termini di fatturato, posizione geografica (i.e. isocrona di incidenza) e quote di mercato. Questo punto vendita è stato individuato nel negozio sito a *[omissis]* a marchio *[omissis]* e avente una dimensione di *[1.000-2.000]*mq. Secondo quanto rappresentato dalle Parti, gli incassi realizzati dal punto vendita ubicato a *[omissis]* a marchio *[omissis]* sarebbero pari a *[1.000.000-2.000.000]* euro, e dunque addirittura superiori a quelli realizzati dal negozio ubicato a *[omissis]*, che erano pari a *[1.000.000-2.000.000]* euro. Ne deriverebbe che la quota di mercato detenuta dalle Parti nelle isocrone di Milano e Monza, nell'ipotesi di cessione del Punto Vendita di *[omissis]*, risulterebbe sostanzialmente invariata, passando da quote ex-ante rispettivamente pari a *[55-60%]* e *[55-60%]* a quote ex-post pari a *[50-55%]* e *[50-55%]*. Le quote ex-post, nell'ipotesi di cessione del punto vendita ubicato a

[1] *[Cfr. paragrafi 96 e ss. del provvedimento.]*

[2] *[Dalla documentazione prodotta dalle Parti emerge che sono stati contattati per tale specifico punto vendita 14 operatori attivi nel settore della commercializzazione di articoli e abbigliamento per l'infanzia.]*

[omissis], erano infatti rispettivamente nell'isocrona di Milano pari a *[50-55%]* e nell'isocrona di Monza pari a *[50-55%]*.

Tab 2 – Impatto delle cessioni proposte sulle quote di mercato nelle isocrone di Milano e Monza

Bacino	Quota ex-ante	Quota ex-post Provvedimento	Nuova quota ex-post
Milano	*[55-60%]*	*[50-55%]*	*[50-55%]*
Monza	*[55-60%]*	*[50-55%]*	*[50-55%]*

11. Le Parti evidenziano inoltre che la cessione del controllo di tale punto vendita sostitutivo avrebbe un effetto, anche se con differenze percentuali inferiori all'1%, in termini di ulteriore riduzione della quota di mercato risultante dall'Operazione nelle adiacenti isocrone di Gallarate, Sesto San Giovanni, Legnano, Cinisello Balsano e Rho.

Isocrona di Roma

12. Con riferimento da ultimo all'isocrona di Roma, come sopra riferito, le Parti hanno rappresentato l'impossibilità di cedere il punto vendita *[omissis]*, poiché la società che lo gestiva *[omissis]* è stata dichiarata fallita, con ciò precludendo alle Parti la possibilità di condurre qualsiasi negoziazione finalizzata a recedere dal contratto di *[omissis]* per consentire a tale società di aprire una nuova attività commerciale multimarca, sempre nel settore della vendita di prodotti per bambini. Al riguardo, le Parti hanno precisato che la società che è stata dichiarata fallita era locataria delle mura in virtù di un contratto di locazione stipulato con un soggetto terzo.
In relazione a tale isocrona, le Parti non hanno individuato un punto vendita sostitutivo da dismettere.

III. LA POSIZIONE DELL'ADVISOR

13. Con comunicazione del 23 giugno 2016 il nuovo Advisor individuato dalle Parti ha informato l'Autorità di aver accettato, sostituendo dunque il precedente *advisor*, il mandato irrevocabile che le Parti gli hanno conferito in data 17 giugno 2016 a cedere il controllo dei residui predetti punti vendita *[omissis]*. Con la stessa comunicazione l'Advisor, come richiesto dagli Uffici in data in data 17 giugno 2016, ha fatto pervenire una relazione in cui ha confermato la sussistenza degli impedimenti rappresentati dalle Parti alla dismissione dei suddetti Punti Vendita Individuati.
14. In particolare, con riferimento all'isocrona di Reggio Emilia, l'Advisor, dopo aver preso atto delle iniziative intraprese dalle Parti e del relativo esito, ha espressamente riconosciuto la sussistenza di impedimenti tali da rendere di fatto impossibile la cessione del controllo dei punti vendita ubicati a *[omissis]* e a *[omissis]* a marchio *[omissis]*.
15. Con riferimento alle isocrone di Monza e Milano, e al punto vendita ivi ricadente ubicato a *[omissis]*, l'Advisor ha analizzato la documentazione ricevuta dalle Parti e ha preso atto di tutti i contatti avuti con i soggetti potenzialmente interessati ad acquisire il controllo di tale punto vendita. Tali soggetti, secondo quanto riportato dall'Advisor, operano tutti nel settore della commercializzazione e di articoli e abbigliamento per l'infanzia e nessuno di questi ha effettivamente manifestato interesse ad approfondire l'opportunità di investimento.
16. Con riferimento da ultimo all'isocrona di Roma e al punto vendita *[omissis]*, l'Advisor ha confermato che la società che lo gestiva *[omissis]* è attualmente oggetto di procedura fallimentare e che ciò precluderebbe alle Parti la possibilità di condurre qualsiasi negoziazione finalizzata alla cessione del controllo di tale Punto Vendita.
In proposito, l'Advisor ha fatto presente che "*in considerazione della tempistica incerta legata alla suddetta procedura fallimentare e della necessità di procedere all'abbattimento della quota di mercato detenuta congiuntamente dalle Parti, così come indicato nel Provvedimento, le Parti stesse intendono attivarsi per cedere attraverso il Trustee un punto vendita sostitutivo*".
17. Con successiva comunicazione del 1 luglio 2016, sempre con riferimento al medesimo punto vendita situato nell'iscorona di Roma, l'Advisor ha rappresentato l'esistenza di una manifestazione di interesse non vincolante, presentata alla curatela fallimentare, per gli *assets* del punto vendita oggetto della predetta procedura fallimentare (scorte di magazzino; contratto di locazione, autorizzazioni e licenze etc.). L'Advisor ritiene che la manifestazione di interesse rappresenti una opportunità interessante in quanto il soggetto interessato è in possesso dei requisiti dettagliati nel Provvedimento ed è già stato autorizzato dall'Autorità come acquirente di altri Punti Vendita Individuati delle Parti. Per tale motivo l'Advisor ha chiesto a codesta Autorità di valutare la possibilità di attendere l'esito dell'eventuale vendita competitiva indetta dalla curatela fallimentare prima di imporre alle Parti di cedere un punto vendita sostitutivo, fissando come termine ultimo per attendere l'esito *[omissis]*.
18. Infine, relativamente all'istanza di proroga del termine ultimo per l'esecuzione delle Misure, l'Advisor ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'attività svolta e quella ancora da svolgere. In particolare, al fine di cedere i residui Punti Vendita Individuati per cui non è stato ancora individuato un cessionario idoneo, l'Advisor ha precisato che è solo a partire dal 17 giugno 2016, da quando cioè ha ricevuto l'incarico dalle Parti, che ha potuto ottenere l'accesso alla documentazione rilevante. Al riguardo l'Advisor ha comunque rappresentato che, fatti salvi ulteriori approfondimenti su situazioni specifiche, gran parte della suddetta documentazione è stata già analizzata e che una prima riunione è stata già svolta con le Parti e il precedente Advisor.

IV. VALUTAZIONI

19. Con riferimento ai punti vendita ubicati a *[omissis]* e a *[omissis]* a marchio *[omissis]*, ricadenti nell'isocrona critica di Reggio Emilia, nonché con riguardo al punto vendita *[omissis]*, ricadente nell'isocrona critica di Roma, sulla base di quanto rappresentato dalle Parti e della valutazione effettuata dall'Advisor, si ritiene che sussistano effettivi impedimenti alla cessione del controllo degli stessi. Un sostanziale impedimento si riscontra anche per la cessione del suddetto punto vendita a marchio *[omissis]* ricadente nelle isocrone critiche di Milano e Monza. Ciò in considerazione dei numerosi soggetti contattati dalle Parti e del notevole lasso di tempo che è decorso da quando sono iniziate queste sollecitazioni all'acquisto.

20. In relazione alle misure alternative proposte dalle Parti si rileva quanto segue. Rispetto a quanto originariamente prefigurato nel Provvedimento, le sostituzioni proposte portano ad un analogo abbattimento delle quote di mercato detenute dalle Parti nelle isocrone critiche di Milano, Monza, Reggio Emilia. I nuovi punti vendita individuati dalle Parti e dunque, sia il punto vendita ubicato a *[omissis]* a marchio *[omissis]*, che quello ubicato a *[omissis]* a marchio *[omissis]*, sono di dimensioni medio grandi tali consentire l'ingresso e lo sviluppo di Baby Store concorrenti dotati, con ogni probabilità, di un incisivo potere disciplinante.

21. Per uanto riguarda invece l'isocrona di Roma, si formulano le seguenti valutazioni. In via preliminare si rileva che nel Provvedimento, con riferimento all'isocrona di Roma, le misure proposte dalle Parti sono state ritenute idonee a salvaguardare le condizioni per lo sviluppo della concorrenza in considerazione, tra l'altro, del fatto che la soglia del 50% veniva superata solo di qualche punto decimale e che tre di cinque punti vendita proposti per la cessione risultavano presenti negozi con una superficie significativa, intorno ai *[1.000-2.000]*mq tale da consentire l'ingresso e lo sviluppo di baby-store concorrenti dotati, con ogni probabilità, di un incisivo potere disciplinante (cfr. par. 138).

L'attuale inattività del *[omissis]* non può quindi ritenersi equivalente alla sua dismissione in termini di impatto sulle condizioni concorrenziali del mercato. In primo luogo si osserva che la nuova quota ex post delle Parti, anche se con differenze percentuali di poco superiori all'1%, sarebbe destinata ad aumentare, stante la contestuale contrazione del fatturato totale del mercato. Inoltre, il punto vendita in questione era uno dei suddetti tre punti vendita caratterizzato da una superficie di vendita significativa.

Tab 3 – Impatto della cessazione dell'attività del punto vendita *[omissis]* sulle quote di mercato nell' isocrona di Roma

Bacino	Quota ex-ante	Quota ex-post Provvedimento	Nuova quota ex-post
Roma	*[60-65%]*	*[50-55%]*	*[50-55%]*

22. D'altro canto, l'intervenuta ammissione alla procedura fallimentare del soggetto che gestiva tale negozio *[omissis]* fa sì che esuli ormai completamente dalla disponibilità delle Parti il fatto che presso tale punto vendita possa diventare operativo un soggetto terzo, in possesso, oltre che di tutte le necessarie autorizzazioni, anche delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per mantenere e sviluppare tale punto vendita come forza competitiva, operativa e attiva in concorrenza con le Parti e che intenda ivi svolgere l'attività di Baby-Store. Pertanto, considerato che le Parti devono poter essere in grado di eseguire le misure imposte dall'Autorità[4], la precedente misura relativa al *[omissis]* non può essere mantenuta ed è dunque necessario che esse individuino nell'isocrona di Roma uno o più punti vendita sostitutivi idonei a produrre, con la loro dismissione, un analogo abbattimento della quota di mercato detenuta congiuntamente dalle stesse Parti, così come indicato nel Provvedimento, nonché analoghi effetti in termini di possibilità di ingresso di concorrenti.

23. In merito alla tempistica per ottemperare alle Misure, considerato il riscontro dell'Advisor sull'attività svolta e quella ancora da svolgere al fine di cedere, in conformità alle Misure imposte nel Provvedimento, il controllo dei residui punti vendita indicati nel Provvedimento per cui non è stato ancora individuato un cessionario idoneo, appare congruo, sulla base di quanto rappresentato dalle Parti, prorogare al *[omissis]* il termine ultimo originariamente individuato nel Provvedimento.

CONSIDERATO che, stante la sopravvenuta impossibilità a cedere il controllo dei suddetti Punti Vendita Individuati, appare necessario modificare le Misure originariamente prescritte alle Parti;

RITENUTO che la cessione del punto vendita a marchio *[omissis]* ubicato a *[omissis]* e del punto vendita a marchio *[omissis]* ubicato a *[omissis]* appare idonea - in termini di fatturato, posizione geografica, isocrona di incidenza e quota di mercato - a sostituire la cessione dei punti vendita a marchio *[omissis]* ubicati a *[omissis]* e del punto vendita a marchio *[omissis]*ubicato a *[omissis]*;

RITENUTO che l'attuale inattività del *[omissis]* non può ritenersi equivalente alla sua cessione in termini di impatto sulle condizioni concorrenziali del mercato e che l'intervenuta ammissione alla procedura fallimentare del soggetto che

[4] *[Cfr. i punti 9 e 10 della Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione.]*

gestiva tale negozio *[omissis]* fa sì che la possibilità di ottemperare alle misure prescritte al riguardo dall'Autorità non sia più nella disponibilità delle Parti;

RITENUTO che, alla luce della sopravvenuta necessità di sostituire il soggetto indipendente e qualificato di cui al punto 2) delle misure nonché dell'attività che ancora resta da svolgere, non appare possibile il mantenimento della misura che imponeva la dismissione del loro controllo entro *[omissis]* dalla data di autorizzazione dell'operazione;

RITENUTO, pertanto necessario modificare le suddette misure;

DELIBERA

a) di modificare le misure imposte con il provvedimento n. 25549 del 9 luglio 2015 laddove indicava i Punti Vendita Individuati, sostituendo ai punti vendita ubicati a *[omissis]* a marchio *[omissis]* il punto vendita a marchio *[omissis]* ubicato a *[omissis]*, nonché sostituendo il punto vendita ubicato a *[omissis]* a marchio *[omissis]* con il punto vendita a marchio *[omissis]* ubicato a *[omissis]*, e infine il punto vendita *[omissis]* con uno o più punti vendita idonei a produrre, con la loro dismissione, nell'isocrona di Roma, un analogo abbattimento della quota di mercato detenuta congiuntamente dalle stesse Parti nonché analoghi effetti in termini di possibilità di ingresso di concorrenti, così come indicato nel suddetto provvedimento n. 25549;

b) le Parti faranno pervenire all'Autorità, entro due mesi dalla notifica del presente provvedimento, l'indicazione del punto vendita o dei punti vendita che, ai sensi della precedente lettera a), verranno dismessi nell'isocrona di Roma in sostituzione del punto vendita *[omissis]*;

c) le Parti faranno, altresì, pervenire all'Autorità, entro due mesi dalla notifica del presente provvedimento, una relazione in merito all'esecuzione delle misure prescritte con il provvedimento n. 25549 così come modificate dalla presente delibera;

d) di prorogare al *[omissis]* il termine originario del Provvedimento entro cui la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i Punti Vendita Individuati deve in ogni caso realizzarsi.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella